

**Penale Sent. Sez. 5 Num. 27988 Anno 2020**

**Presidente: MICCOLI GRAZIA**

**Relatore: BORRELLI PAOLA**

**Data Udiienza: 21/09/2020**

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PORDENONE

nel procedimento a carico di:

MAGARACI ALESSANDRO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 28/06/1975

nel procedimento a carico di quest'ultimo

avverso l'ordinanza del 06/03/2020 del TRIB. DEL RIESAME di PORDENONE

udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;

udite le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY, che ha concluso per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi

### **RITENUTO IN FATTO**

1. Il provvedimento oggetto di ricorso per cassazione è l'ordinanza pronunciata il 6 marzo 2020 dal Tribunale del riesame di Pordenone, che ha respinto parzialmente la richiesta di riesame reale presentata da Alessandro Magaraci, indagato per il reato di cui all'art. 481 cod. pen. e raggiunto da decreto di perquisizione locale e sequestro di documentazione. In particolare, Magaraci — esercente la professione di avvocato — è sottoposto ad indagini per aver falsificato la firma del cliente Nicola Livan in calce all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata nel procedimento n. 1768/15 R.G.N.R. ed il pubblico ministero, con il provvedimento di cui sopra, ha disposto



che, nel corso della perquisizione dello studio professionale e di altri locali nella disponibilità dell'indagato, fosse ricercata e sequestrata:

- documentazione concernente la pratica per l'ammissione al patrocinio nell'ambito della quale si sarebbe realizzata la falsificazione,
- documentazione pertinente ai fatti-reato per cui si procede
- documentazione concernente la percezione di somme di denaro riconducibili ad altre pratiche di gratuito patrocinio, collocate tra il primo gennaio 2018 ed il mese di dicembre 2019.

La parte pubblica ha disposto, quindi, nel dettaglio, il sequestro:

- della documentazione di cui sopra;
- del fascicolo professionale ove sia reperibile la documentazione da ricercare,
- di appunti, annotazioni, agende personali e professionali, computer, pen drive ed ogni ulteriore documento e supporto informatico che sarà ritenuto utile per l'accertamento del fatto-reato.

In esecuzione del decreto del pubblico ministero, sono state sequestrate:

- due cartelline — intestate l'una a Nicola Livan e l'altra a quest'ultimo, a Marisa Albino e a Kelvin Manuele Cuesta Quiroz con lui coimputati nel p.p. 1768/15 R.G.N.R. — contenenti documentazione cartacea relativa al procedimento penale (documentazione rinvenuta in altro locale, uso archivio, nella disponibilità del Magaraci);
- numerose cartelline e plichi contenenti ulteriore documentazione relativa a pratiche ed istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato di altri clienti.

Inoltre, sul luogo della perquisizione, era presente anche un consulente del pubblico ministero incaricato dell'estrazione di copia forense dei dati telematici presenti sui supporti fissi e mobili in uso all'indagato, sicché la polizia giudiziaria ha temporaneamente asportato, per l'estrazione dell'anzidetta copia forense, due hard disk (non risultano sequestrati dispositivi telefonici o pen drive).

Come anticipato, il Tribunale del riesame ha accolto parzialmente l'istanza della difesa dell'indagato, annullando il provvedimento impugnato quanto alle pratiche di ammissione al patrocinio statale diverse da quella del Livan, ritenendo che, in relazione a detta documentazione, mancasse l'illustrazione del vincolo di pertinenzialità rispetto al falso concernente il Livan, osservando altresì che non era stata indicata, neanche in via astratta, un'ipotesi di reato cui ricollegare, *in parte qua*, il provvedimento ablativo — non potendo valere in tal senso l'accertamento della Guardia di Finanza a proposito dei redditi percepiti dall'Avv. Magaraci per liquidazioni concernenti pratiche di patrocinio statale — e

che si trattava di documentazione concernente la difesa prestata dall'indagato a favore di altri assistiti.

Per il resto — e segnatamente quanto alla documentazione, cartacea ed informatica, pertinente all'istanza di ammissione al patrocinio statale del Livan ed alle cartelline intestate l'una a Nicola Livan e l'altra a quest'ultimo, a Marisa Albino e a Kelvin Manuele Cuesta Quiroz — il riesame è stato respinto.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame sono stati presentati due ricorsi per cassazione, l'uno del pubblico ministero presso il Tribunale di Pordenone e l'altro dall'indagato.

3. Il ricorso del pubblico ministero consta di un unico motivo — per violazione degli artt. 324 e 326 cod. proc. pen. — che segue ad una breve premessa in fatto.

g

Sostiene l'organo inquirente — contestando il provvedimento nella parte dell'annullamento — che il Tribunale del riesame si sarebbe confrontato direttamente con la polizia giudiziaria e non con il decreto del pubblico ministero e che avrebbe svolto un non consentito sindacato di merito delle ipotesi accusatorie poste a fondamento del decreto annullato, dimenticando che il sequestro probatorio serve proprio a raccogliere elementi di prova. Il sequestro era sostenuto da una motivazione fondata sui redditi percepiti per prestazioni remunerate dallo Stato, più alti di quelli degli avvocati del foro, tanto più che Magaraci aveva attuato ben due falsificazioni, sia quella della firma in calce alla nomina del Livan, sia quella posta sotto la pratica di ammissione al patrocinio statale del predetto cliente. Una volta apprese le pratiche, il pubblico ministero avrebbe conferito incarico di consulenza tecnica sugli originali per accertare altre eventuali falsificazioni.

4. Anche il ricorso dell'Avv. Maurizio Mazarella per l'indagato si compone di un unico motivo, che invoca la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 103, comma 2 cod. proc. pen. Esordisce il ricorrente affermando che sarebbe una mera congettura quella che, all'interno delle cartelline sequestrate, fosse stata ritrovata documentazione concernente il procedimento n. 1768/15 R.G.N.R., in quanto, al momento della perquisizione e del sequestro, non sono stati individuati con precisione gli atti ed i documenti presenti. Inoltre, l'immobile dove è stata trovata detta documentazione non era ad uso archivio — come sostenuto dal Collegio della cautela — ma si trattava di un altro ufficio preso in affitto dal Magaraci e nel quale stava per trasferirsi.

Opina altresì il ricorrente che il corpo del reato di cui all'art. 481 cod. pen. ipotizzato a carico del Magaraci sarebbe l'istanza di ammissione al patrocinio statale del Livan, depositata presso l'ufficio competente in originale, mentre la documentazione presente nei fascicoli sequestrati dovrebbe contenere atti estrapolati dal fascicolo del dibattimento, facilmente acquisibili *aliunde* vale a dire presso il Tribunale di Pordenone. A seguire, il ricorrente contesta che la documentazione in discorso sia corpo del reato per cui si procede, trattandosi di atti difensivi concernenti anche i coimputati del Livan. Conclude il ricorrente evocando i principi sanciti da un recente precedente della Corte ed circa i limiti delle attività di ricerca della prova presso i difensori.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso dell'indagato è fondato ed il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato. Il ricorso del pubblico ministero è, invece, inammissibile.

2. Il ricorso della parte pubblica — che investe la porzione del provvedimento impugnato che ha disposto la restituzione all'indagato delle pratiche di patrocinio statale del tutto distinte da quella del Livan — è manifestamente infondato, giacché agita un presunto superamento dei poteri del Tribunale del riesame che, invece, ha validamente svolto il proprio compito di verifica del corretto esercizio del potere dell'organo inquirente. Il Tribunale del riesame, infatti, ha valutato l'illegittimità del sequestro sia sulla scorta di considerazioni concernenti la mancanza del *fumus* e di qualsivoglia pertinenzialità con una specifica ipotesi di reato diversa da quella relativa alla sottoscrizione del Livan, sia ragionando — sia pur implicitamente — sul superamento dei limiti di cui all'art. 103 cod. proc. pen.

2.1. Quanto al primo aspetto, il Tribunale ha osservato che il sequestro concerneva anche documentazione — cartacea ed informatica — che non era collegata ad alcuna ipotesi di reato che fosse sostenuta dal richiesto *fumus*, presente solo in relazione alla falsificazione della firma del Livan, denunciata da quest'ultimo e riscontrata dalla consulenza prodotta e dalla visione diretta delle sottoscrizioni. Un tale substrato indiziario mancava quanto ad altre pratiche, rispetto alle quali l'unico elemento a carico dell'indagato era costituito da un ragionamento presuntivo sui redditi da liquidazioni per patrocinio statale. Manca, in quest'ultimo, una *notitia criminis*, essendo il dato suddetto del tutto generico ed evanescente, non idoneo a costituire valido presupposto per « *l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il*

*trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019, dep. 2020, Pirlo, Rv. 278542).*

2.2. A proposito del secondo aspetto, il Tribunale ha correttamente osservato che la documentazione sequestrata concerneva fascicoli relativi a clienti per conto dei quali il Magaraci stava svolgendo attività difensiva, con ciò implicitamente censurando il radicale difetto dei requisiti di cui all'art. 103, comma 2, cod. proc. pen., stante la mancanza di un collegamento con una specifica ipotesi di reato che fosse a lui addebitabile, sia pure a livello di *fumus*.

3. Il ricorso del Magaraci, come anticipato, è fondato e, per l'effetto, l'ordinanza impugnata va annullata quanto alla conferma del decreto di sequestro, con particolare riferimento a tutta la documentazione diversa dall'istanza di ammissione al patrocinio statale del Livan, con rinvio al Tribunale di Pordenone per nuovo esame.

3.1. Per dare adeguatamente conto delle ragioni della decisione, appare utile una breve premessa in diritto.

A norma dell'art. 103, comma 2, cod. proc. pen. è vietato il sequestro presso i difensori *«di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato»*. Per corpo del reato, a lume dell'art. 253, comma 2, cod. proc. pen., devono intendersi *«le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo»*. Secondo il comma settimo dell'art. 103 cod. proc. pen., il sequestro che esuli da detti limiti non può essere utilizzato.

Ebbene, il Collegio ritiene che la lettura del dato normativo non consenta di estendere la possibilità di eseguire un sequestro presso il difensore a beni che non rientrino nel concetto di 'corpo del reato' come sopra definito; in particolare non è consentito, a pena di inutilizzabilità, il sequestro delle *«cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti»*, per cui pure il sequestro probatorio è, in generale, previsto, al fine di apprendere al procedimento, a fini di prova, cose che possano essere utili per gli sviluppi investigativi.

Tale conclusione trova conforto nella giurisprudenza di questa Corte laddove si è sancito che *«Non è quindi sufficiente a superare il divieto, assistito dalla sanzione di inutilizzabilità di cui al comma 7 dello stesso articolo, la mera utilità probatoria dell'oggetto del sequestro, perchè la legge esige un quid pluris che giustifichi l'interferenza nel rapporto professionale cliente/difensore, e cioè che l'atto o documento appreso costituisca, esso stesso, "corpo del reato"»* (Sez. 5, n. 28721 del 24/05/2018, in motivazione; in termini Sez.3, n.28069 del 19/1/2017, Longo).

3.2. Tanto premesso, venendo alla valutazione della concreta regiudicanda, il Collegio, non avendo accesso agli atti processuali e non evincendo dati utili dal corpo del provvedimento impugnato, non conosce il dettaglio della documentazione in sequestro. Né, nel provvedimento impugnato, si ritrova un'elencazione analitica, potendosi solo rilevare che il Tribunale del riesame ha confermato il decreto di sequestro probatorio del pubblico ministero con riferimento (cfr. la penultima pagina del provvedimento del Tribunale del riesame) alle «due cartelline intestate a Livan Nicola e l'altra a Livan Nicola, Marisa Albino e Cuesta Quiroz Kelvin Manuel e sui dati e documenti informatici direttamente pertinenti a tale istanza».

Sulla scorta dei dati a disposizione può, allora, affermarsi quanto segue.

In primo luogo, è opinione del Collegio che, per corpo del reato, in relazione alla fattispecie ex art. 481 cod. pen. così come contestata, debba intendersi esclusivamente l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato apparentemente sottoscritta da Nicola Livan.

3

Quanto alla documentazione che concerne i coimputati del Livan, infatti, l'estraneità rispetto alla nozione di corpo del reato come sopra individuata è del tutto evidente e il sequestro di documentazione che li riguarda, attinendo anch'essa al rapporto professionale instaurato con il difensore, può senz'altro definirsi ricondursi all'oggetto della difesa — sì da rientrare nell'ambito di tutela del comma secondo dell'art. 103 cod. proc. pen.; il vincolo che riguarda documentazione concernente soggetti diversi dal Livan, dunque, è del tutto privo di giustificazione, donde il provvedimento impugnato va annullato.

Riguardo alla documentazione, informatica e cartacea, che riguarda specificamente il Livan, sia quella contenuta nella cartella recante il suo nome, sia quella che si trova nella cartellina ove sono annotati anche i nomi dei coimputati, nonché la restante documentazione genericamente indicata come "pertinente" a detta istanza, il provvedimento impugnato va annullato in quanto deve essere chiarito se detta documentazione si identifichi nell'istanza di ammissione al patrocinio statale ovvero in altra documentazione concernente il mandato difensivo; in quest'ultimo caso, il sequestro dei documenti — ancorché in teoria utile per l'accertamento del reato per cui si procede — sarebbe anch'esso vietato, siccome non concernente il corpo del reato e, quindi, rientrante nel divieto di cui all'art. 103, comma 2, codice di rito.

Il Giudice del rinvio dovrà, pertanto, riesaminare la regiudicanda secondo i principi sopra richiamati, vagliando specificamente quali documenti, tra quelli sequestrati, possano restare vincolati e quali vadano restituiti.

P.Q.M.

annulla l'ordinanza impugnata in accoglimento del ricorso del Magaraci e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Pordenone. Dichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero.

Così deciso il 21/09/2020.